



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 89 del 27-06-2019	Oggetto: Concessione congedo parentale ad ore ex art. 32 D.Lgs 151/2001 della dipendente ..OMISSIS.... (matr. 176)
-------------------------	--

Vista la richiesta, acquisita al protocollo numero 7575 del 11/04/2019 con la quale la dipendente ...OMISSIS...richiede di poter fruire dal 15/04/2019 AL 31/08/2019 del congedo parentale - ai sensi dell'art.32 D.Lgs 151/2001 - per le ore di rientro pomeridiano previste per tutti i Lunedì e Giovedì dalle 15 alle 18, salvo esigenze di servizio;

Dato atto che la dipendente ...OMISSIS...ha già fruito dei seguenti congedi parentali per le proprie figlie, in base ad un precedente rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso altro Ente pubblico (come da allegato A) , che costituisce parte formale e sostanziale del presente atto)ed in distacco funzionale presso questo Ente :

- 30 giorni dal 10 Luglio al 10 Agosto 2016, con trattamento economico al 100% (prima figlia)
- 51 giorni dal 11/08/2016 al 30/09/2016 con retribuzione al 30%(prima figlia)
- 30 giorni dal 06/06/2018 al 05/07/2018 con retribuzione al 100%(seconda figlia)
- 26 giorni dal 06/07/2018 al 31/07/2018 con retribuzione al 30%(prima figlia)
- 31 giorni dal 01/08/2018 al 31/08/2018 con retribuzione al 30%(prima figlia)
- 14 giorni dal 01/09/2018 al 14/09/2018 con retribuzione al 30%(prima figlia)
- 3,5 giorni dal 02/2019 a 03/2019 con retribuzione al 30% (prima figlia)

Atteso che :

- l'art 32 del D.Lgs 151/2001 così recita : *“Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.*

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di

tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

- L'art.34 del D.Lgs 151/2001 , così recita:

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia

Osservato che :

- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche quando l'altro lavoratore non ne abbia diritto , in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere, complessivamente, per entrambi i genitori, il limite di mesi 10, salvo il caso di cui all'art 32, comma 2 , del D.Lgs 151/2001 (art. 32 -comma 1 -D-Lgs 151/2001);
- I primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti al 100%; (art.43 -comma 3- CCNL 21/05/2018);
- Gli ulteriori 5 mesi -fino al sesto anno di vita del bambino -sono retribuiti al 30% e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (art . 34- comma 5 -D.Lgs 151/2001);

- L'art 32 - D.Lgs 151/2001 comma 1-ter - ha introdotto la possibilità generale di fruire del congedo parentale ad ore anche in mancanza di una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva di qualunque livello;
- In questo Ente non sussiste una regolamentazione specifica della modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria e pertanto è consentita la fruizione in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale;

Considerato che, secondo gli atti allegati, la dipendente ha già fruito dei congedi per un totale di 185.50 giorni residuando, pertanto, numero 174.50 giorni di congedo parentale al 30%;

Acquisita la dichiarazione del coniuge di non aver mai fruito dell'astensione suddetta, essendo lavoratore autonomo

Ritenuto di accogliere l'istanza della dipendente volta a fruire del congedo parentale ad ore ex art 32 D.Lgs 151/2001 con retribuzione al 30%;

Visti :

Il D.Lgs 151/2001;

Il CCNL Comparto Funzioni Enti Locali 2016-2018;

Il D.Lgs 267/2000;

La circolare INPS n.40 del 23/02/2016;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 22.05.2019 con il quale sono state prorogate le funzioni di Responsabile dell'area economico finanziaria della Dott.ssa Marucci Loretta;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato :

Di riconoscere alla dipendente ..OMISSIS.. in servizio a tempo pieno ed indeterminato, il diritto fruire del congedo parentale per le ore di rientro pomeridiano previste per tutti i Lunedì e Giovedì dalle 15 alle 18, salvo esigenze di servizio, per la propria figlia per il periodo compreso dal 15/04/2019 al 31/08/2019

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 14-01-2020 al 29-01-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI